



COMUNE DI CARDEDU

Provincia dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031

C.C.P. n. 10251080 ----- C.F. 91001010916

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 15

Prot. n. 3501
del 02.11.2011

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della USL. n. 4, relativamente al sospetto di Peste Suina nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col codice n. **IT103NU074** ubicata in località Buoncaminno, agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Sig. **Cabras Franco Giuseppe**, nato nel Comune di **Gairo** il **27.10.1956**, con codice fiscale n. **CBRENC56R27D859F** e residente in **Cardedu** in via **E. Lussu n. 10**;

Visto il D.P.R. n. 320/54 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DAIS n. 36 del 02.09.2011;

Vista la Legge Regionale n. 15/85;

Visto il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

Viste le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare il diffondersi del contagio;

ORDINA

- a) Il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- b) Che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- c) Che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- d) Che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - 1- Di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - 2- Di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, lettami, e tutto ciò che potrebbe trasmettere le malattie;
- e) Che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) Che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- g) È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata al Signor Cabras Franco Giuseppe o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- h) Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28;
- i) Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 2.065,82 a € 9.296,22.

IL SINDACO

Prof. Boi Giuseppe